



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29-04-2026	OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMUNI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Riferim. Prop. N.13 del 21-04-2026	

L'anno **duemilaventisei** del giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:30** e seguenti, nel Comune di Valledolmo, nella Aula Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito di regolare convocazione, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Catania Peppuccio	P	Conti Maria Grazia	P
Runfolo Carmelo	P	Dispenza Antonino	P
Vallone Maria Piera	P	Signorello Luca Antonino	P
Immordino Giuseppa	P	Oddo Orazio	P
Leone Rosaria	P	Battaglia Rossella Anna	A

Risultano presenti n. **9** e assenti n. **1**

La seduta è Pubblica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, presiede il Presidente, **Dott. Peppuccio Catania**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Antonino Russo**

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 21-04-2026

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Premesso che:

- 1 - la legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 – introduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- 2 - il comma 102 dell'art. 1 della legge citata precisa che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità. Il successivo comma 107 prevede che *"le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate"*;
- 3 - lo stesso comma 102 prevede che gli enti territoriali *"possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni prima dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti"*;
- 4 - il comma 103 della legge di bilancio 2026 consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso *"controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente"*;
- 5 - il comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- 6 - il comma 105 precisa che *"possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali"*;
- 7 - il comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti;
- 8 - il comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- 9 - il comma 109 prevede che *"le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale"*;
- 10 - l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visto inoltre, che sono esclusi dalla definizione agevolata di disciplina regolamentare, in narrativa esplicitata, gli avvisi di accertamento già esecutivi ed affidati ad Agenzia delle

Entrate Riscossione (ADER) per la riscossione coattiva, peraltro esclusi dalla rottamazione quinquies di cui al comma 82 della Legge 199/2025;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione introdurre la possibilità di "definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali" prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n° 199 come si evince dal verbale della Commissione al Bilancio del 13.03.2026 prot. 4133, con il quale sono state tracciate le prime direttive;

Preso atto che a seguito di successivo confronto tra l'Amministrazione e la parte Tecnica del 20.04.2026, si è convenuto a definire il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e patrimoniali;

Considerato, quindi, che la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, di competenza del Consiglio Comunale e soggetto al parere dell'organo di revisione;

Rilevato che ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Ritenuto, altresì, che la definizione agevolata può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- migliorare i livelli di riscossione;

Considerato che il servizio finanziario, per le annualità oggetto di definizione agevolata, ha proceduto alla valutazione degli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio;

Ritenuto, altresì, di non estendere la definizione agevolata ad un periodo temporale troppo ampio sia per il mantenimento degli equilibri di bilancio sia per non avere effetti deleteri sulla capacità di riscossione dell'Ente, disincentivando i contribuenti all'adempimento spontaneo.

Visti:

- il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- il comma 108 dispone che "*i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo*

28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione";

Ritenuto, pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTA la struttura organizzativa dell'Ente vigente;

VISTE le LL. RR. 23/98 e 30/2000, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente CCNL comparto EE. LL.;

VISTO il piano comunale triennale di prevenzione della corruzione vigente;

PROPONE

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte, l'allegato schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali composto da n. 13 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare mandato** agli Uffici del 2° Settore Economico Finanziario di adottare tutti gli atti gestionali consequenziali per l'attuazione delle previsioni del Regolamento *de quo*;
3. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio e nella idonea sottosezione dell'Amministrazione Trasparente;
4. **Di trasmettere** ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, la presente deliberazione.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gioacchino Di Baudo
(Firmato elettronicamente)

PARERI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Valledolmo, 23-04-2026

Il Responsabile del Settore

Dott. Gioacchino Di Baudo

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Valledolmo, 23-04-2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Gioacchino Di Baudo

(Firmato digitalmente)

Il Presidente del C. C. a questo punto passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, relativa al Regolamento per la definizione agevolata, introducendo il punto, dando lettura della proposta e del relativo dispositivo, compreso il parere del revisore Unico dei Conti, favorevole. Dà atto della non necessità di dare lettura del regolamento che si compone di 13 articoli, per decisione comune del consiglio comunale odierno e riferisce che la commissione consiliare permanente competente, ha esitato il Regolamento con integrazioni e modifiche che sono state parzialmente in sede di stesura definitiva del Regolamento, da parte degli Uffici.

Seguono gli interventi:

del Ragioniere comunale, dott. Di Baudo, il quale illustra nel dettaglio, gli aspetti salienti del Regolamento.

Del presidente del C. C. il quale in merito alla possibilità di produrre una fideiussione, da parte degli utenti, chiede di sapere se è stata prevista o meno nel regolamento, ricevendo risposta negativa da parte del ragioniere comunale.

Della consigliera Immordino la quale chiede di esporre un esempio pratico di applicazione del regolamento anche in merito al contributo TEFA da versare alla Città Metropolitana di Palermo, ricevendo le spiegazioni dal Ragioniere comunale.

Del consigliere Signorello il quale, come presidente della Commissione consiliare e Capogruppo, riferisce che in merito a detto Regolamento, è stato un percorso lungo frutto di continuo confronto con l'Ufficio di ragioneria e con il revisore Unico del Conto che ringrazio per il suo contributo. Il Regolamento è stato concepito per agevolare l'Utente, il più possibile, senza rinunciare a fare il nostro compito. Speriamo che il cittadino colga questa occasione! Come capogruppo il nostro voto è favorevole. Infine chiede di sapere dal Ragioniere comunale come e con chi, saprà il cittadino, con si deve confrontare in merito ai tributi; con il Comune, con la Prima o con la Seconda ditta incaricata della riscossione?

Del Ragioniere comunale, dott. Di Baudo, il quale riferisce che il contribuente è al corrente, per effetto della corrispondenza già intercorsa con il Comune o con gli Agenti della riscossione con chi si dovrà relazionare.

Del consigliere Runfola il quale afferma che con questo regolamento il contribuente ha tutti gli strumenti per potersi mettere in regola.

Del Ragioniere comunale che precisa che chi aderisce alla definizione agevolata vedrà sospesi tutti i procedimenti in corso relativi al tributo per il quale si chiede l'accesso.

Del consigliere Oddo il quale chiede di sapere cosa le società incaricate prendono per questa attività.

Del Ragioniere comunale il quale precisa che alle Società andrà riconosciuto l'aggio come da contratto.

Del consigliere Oddo il quale osserva che questo regolamento consente a chi non è in regola con i tributi di provvedervi con le agevolazioni ma tuttavia pensa che bisogna rivolgere una

attenzione a coloro che hanno sempre pagato. Bisognerebbe pensare a dei meccanismi di premialità. Ci si deve lavorare.

Rilevato nessun ulteriore intervento, rispetto a quanto detto nel precedente punto, si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole ed unanime dei presenti (9 su 9).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa per voto palese per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Dott. Peppuccio Catania
(Firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Carmelo Runfolà
(Firmato digitalmente)

IL Segretario Comunale

Antonino Russo
(Firmato digitalmente)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al num. _____

Valledolmo,

Il Resp.le della pubblicazione

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi

Valledolmo,

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Valledolmo,

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI VALLEDOLMO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 - Effetti della definizione agevolata.....	4
Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Art. 9 - Regolarizzazioni omessi versamenti e dichiarazioni.....	6
Art. 10 – Pubblicazione ed efficacia	6
Art. 11 – Trattamento dati personali.....	7
Art. 12 – Norme di rinvio.....	7
Art. 13 – Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025.

Art. 2 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, emessi fino alla data di approvazione del presente regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro la data di approvazione del presente regolamento.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. Possono accedere alla definizione agevolata, anche i coobbligati in solido, gli eredi del contribuente moroso deceduto e i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.

Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta, al Comune o al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 30 giugno 2026 (*almeno 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente*), apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Al fine di accelerare la procedura di definizione agevolata, il Comune, entro trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: il contribuente che sceglie il pagamento in unica soluzione è tenuto a versare l'intero importo dovuto **entro sessanta giorni fine mese** dalla comunicazione di accoglimento/sottoscrizione della domanda di adesione;
 - b) ovvero, rateazione del debito nel numero massimo **di sessanta rate mensili**, con importo minimo pari ad € 50,00, con prima scadenza al 30 settembre 2026 e delle successive, ogni fine mese dalla scadenza della rata precedente;
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. il numero di rate e i relativi importi, saranno consentiti (*se ne ricorre la fattispecie*) nel rispetto della decadenza delle prescrizioni di legge, intendendosi in ogni caso che con la sottoscrizione della definizione agevolata, il contribuente accetta integralmente gli importi dovuti per i tributi ancora da accertare in quanto i termini non sono ancora scaduti alla data della presente, valendo notificata a tutti gli effetti di legge la data di sottoscrizione dell'accettazione delle medesima definizione agevolata la quale non potrà essere opposta a terzi nel caso di decadenza della stessa per le cause di cui al successivo art. 4;
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
6. Si rende possibile avvalersi della compensazione con crediti tributari e patrimoniali del debitore, fino a capienza del debito oggetto della definizione agevolata;
7. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono

risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a trenta giorni** rispetto alla scadenza stabilita, **dell'unica rata ovvero di due anche non consecutive** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto. In tal caso, il Comune procederà senza alcun preavviso alla riscossione coattiva dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, per le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. *Il debitore deposita l'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.* La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. Sono ricompresi nell'ambito oggettivo della definizione agevolata anche gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento relativi alle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, per i quali, alla data di approvazione del presente regolamento, non sia stato ancora emesso formale atto di accertamento esecutivo, purché gli stessi risultino comunque accertabili ai sensi della normativa vigente (anni d'imposta dal 2021 al 2025).

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporterà l'attivazione del procedimento di accertamento esecutivo da parte dell'Ente, con conseguente emissione e notifica dell'atto impositivo, anche successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026.

Ai fini della definizione agevolata, l'ammontare dovuto è pari alla sola imposta, con esclusione integrale di sanzioni e interessi.

2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art. 10 – Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Valledolmo, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

3. Il Settore competente assicura la massima diffusione della disciplina della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa, avvisi presso gli sportelli e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. I dati personali dei contribuenti acquisiti ai fini della definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è il Comune di Valledolmo.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di entrate tributarie e patrimoniali. Restano inoltre ferme le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale applicabile alla specifica fattispecie, alle quali si rinvia a titolo integrativo e, ove necessario, sostitutivo.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.